



BANDI IN MODALITÀ AIUTO TEMPORANEO "T.F." - PARAGRAFI MODIFICATI RISPETTO A PRECEDENTE PUBBLICAZIONE

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

3) rispettare le disposizioni normative **del Reg. (UE) n. 1407/2013** sostituito con sugli aiuti di Stato

5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI

5. Acquisto di Mezzi di trasporto per servizi essenziali e di utilità sociale alla popolazione rurale con la condizione che vengano mantenuti **per 10 anni** sostituito con 5 anni

9. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi e/o agevolazioni concesse in Regime di Aiuto istituito per i medesimi interventi.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di "altre fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi della presente Operazione e deve darne comunicazione al GAL.

Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al Direttore del GAL entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 15 in caso di ammissione a finanziamento. Le disposizioni riportate al paragrafo 31 "Regime d'aiuto" sono di carattere generale e riportano le disposizioni come da normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato

Sostituito con:

I contributi di cui al presente bando sono concessi in base al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 i cui riferimenti normativi sono:

- la Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" approvata il 19.3.2020 C (2020) 1863 final e s.m.i.;

e

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU n. 128 del 19 maggio 2020 - Serie generale) e in particolare gli articoli dal 53 al 64 che contengono le disposizioni attuative del regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro approvato in 21.05.2020 con decisione C(2020) 3482 final.

Per quanto riguarda le disposizioni sul cumulo i contributi assegnati nell'ambito del presente bando non possono essere cumulati sugli stessi costi ammissibili con altre fonti di aiuto, o con altri contributi a valere sul Programma di sviluppo rurale.

Nel caso il beneficiario abbia fatto più richieste e abbia ricevuto più di un finanziamento per gli stessi costi ammissibili deve dichiararlo nell'allegato modulo di autocertificazione fonti di aiuto, premurandosi di comunicare tempestivamente ogni cambiamento in tal senso.

12.4.1 Realizzazione e/o recupero strutture o infrastrutture, acquisto di strumentazione, impianti e attrezzature – soggetti pubblici

E. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale dell'impresa richiedente per la concessione di aiuti in «de minimis» (allegato 9);

F. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale dell'impresa controllante/controllata dell'impresa richiedente per la concessione di aiuti in «de minimis» (allegato 10);

sostituito con:

E. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale dell'impresa richiedente per la concessione dell'aiuto nell'ambito del Quadro temporaneo;

F. Modulo di autocertificazione "fonti di aiuto" da allegare alla domanda di aiuto.

12.4.3 Realizzazione e/o recupero strutture o infrastrutture, acquisto strumentazione, impianti attrezzature – soggetti privati

E. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale dell'impresa richiedente per la concessione di aiuti in «de minimis»;

F. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale dell'impresa controllante/controllata dell'impresa richiedente per la concessione di aiuti in «de minimis»;

sostituito con:

E. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale dell'impresa richiedente per la concessione dell'aiuto nell'ambito del Quadro temporaneo;

F. Modulo di autocertificazione "fonti di aiuto" da allegare alla domanda di aiuto.

32. REGIMI DI AIUTO TEMPORANEO

Il contributo assegnato nell'ambito della presente operazione deve rispettare il regolamento (UE) n. 1407/2013. Il regolamento prevede che possano essere concessi contributi pubblici in regime "de minimis" fino ad un massimo di 200.000 € in un triennio, cioè l'esercizio finanziario in cui l'azienda riceve la concessione del contributo, ossia la data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del provvedimento di ammissione a finanziamento e i due esercizi finanziari precedenti.

L'importo totale massimo degli aiuti "de minimis" ottenuti da una impresa si ottiene sommando tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime "de minimis".

Ogni impresa che richiede il contributo è tenuta alla presentazione dell'autocertificazione de minimis resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale dichiara tutti i contributi ricevuti in regime de minimis.

Si evidenzia che nel caso un'agevolazione concessa in "de minimis" comporti quale conseguenza il superamento del massimale a disposizione in quel momento dall'impresa beneficiaria, questa non potrà beneficiare delle disposizioni "de minimis" nemmeno per la parte che non eccede tale tetto. Quindi il richiedente deve verificare che il contributo richiesto non superi, cumulato con altri eventuali aiuti concessi in "de minimis", l'importo di € 200.000, pena la non ammissibilità della domanda presentata.

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.

In ogni caso l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Si rammenta che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in "de minimis".

Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 che in altri settori o attività, bisogna che l'impresa garantisca con mezzi adeguati la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino di aiuti «de minimis». Per disposizioni nazionali, art. 52 della legge 234/2012 e DM 115/2017, i dati sugli aiuti di stato della presente Operazione e dei beneficiari sono inseriti nel Registro nazionale sugli aiuti di stato per le verifiche sulle dichiarazioni delle autocertificazioni dei contributi in de minimis. Delle verifiche e dell'avvenuta registrazione ne viene dato atto negli atti di concessione del Responsabile dell'Operazione.

Sostituito con:

Le disposizioni di cui al presente bando sono redatte nel rispetto:

- della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" approvata il 19.3.2020 C (2020) 1863 final e s.m.i.;(di seguito Comunicazione)
- del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU n. 128 del 19 maggio 2020 - Serie generale) e in particolare gli articoli dal 53 al 64 che contengono le disposizioni attuative del regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro approvato in 21.05.2020 con decisione C(2020) 3482 final,

che prevedono possano essere attuate delle condizioni particolari in virtù delle condizioni economiche negative generate dalle misure di contenimento del COVID-19.

Perché il contributo possa essere concesso bisogna che gli interventi finanziati rispettino le finalità e le condizioni definite nelle parti generali della Comunicazione e nel capitolo 3.1., che dispone che:

- il contributo per beneficiario assegnato nell'ambito del Temporary framework non può superare 800.000 EUR sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere,
- l'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19;
- l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Ai sensi della legge 234/2012 l'importo da concedere sul presente bando e i dati anagrafici dei beneficiari, prima della conclusione dell'istruttoria, sono inseriti nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato. Tale registrazione è funzionale alla verifica dei dati dichiarati dall'azienda nell'autocertificazione ex DPR 445/2000 per quanto riguarda l'importo totale degli aiuti e dei finanziamenti percepiti.

Per le imprese, che hanno percepito aiuti illegali, c.d. "Deggendorf", atteso il carattere di assoluta straordinarietà e temporaneità delle misure per l'emergenza Covid-19, il TF non prevede specifici divieti o limitazioni. Pertanto, l'art.53 del DL n.34/2020, prevede che, in via derogatoria e temporanea, possano beneficiare degli aiuti concessi nell'ambito del TF, anche le imprese beneficiarie di aiuti non rimborsati ovvero non depositati in un conto bloccato, e ancora obbligati al recupero in esecuzione di una Decisione CE di recupero di cui all'art.16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Tuttavia, è sempre previsto un controllo degli aiuti illegali percepiti (tramite verifica sul registro nazionale) ai fini del recupero sull'importo da erogare.

Al fine di poter verificare le condizioni elencate sopra il beneficiario del presente bando deve compilare obbligatoriamente la dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti di Stato e il modulo di autocertificazione fonti di aiuto.

Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 52 della legge 234/2015 e del D. M. 115/2017, il GAL è individuato quale soggetto responsabile delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti e della registrazione dei beneficiari e dei contributi nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. L'OPR provvede, per quanto di competenza, alle verifiche relative alle erogazioni degli aiuti e a termini di legge.

Il regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) ha scadenza il 31 dicembre 2020; entro tale data devo essere effettuate le concessioni dell'aiuto. Si tenga presente inoltre che il suddetto regime, ai sensi della Comunicazione, sarà sottoposto a monitoraggio straordinario così come previsto dalla Comunicazione, che sarà effettuata entro il 31.12.2020.

ALLEGATI MODIFICATI RISPETTO A PRECEDENTE PUBBLICAZIONE

SOSTITUITI ALLEGATO 6 ED ALLEGATO 9

ELIMINATI ALLEGATO 9BIS E 10